

Registro Generale n. 1336 del 26-07-2017

ORDINANZA DEL SINDACO

Ufficio:

Oggetto: EMERGENZA SISMA - DELIMITAZIONE ZONA ROSSA

L'anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di luglio, il Sindaco PASQUI GIANLUCA

PRESO ATTO degli eventi sismici verificatisi dal 26 ottobre 2016 e degli effetti che i medesimi hanno provocato all'interno del territorio comunale quali crolli diffusi, parziali cedimenti con conseguente necessità di procedere allo sgombero degli immobili a causa del pericolo di ulteriori cedimenti;

CONSIDERATO che è ancora in atto l'attività sismica con la frequente ripetizione di scosse e che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione ed in particolare all'integrità della vita;

RICHIAMATA la precedente ordinanza n. 1274 del 20 GIUGNO 2017, con la quale a seguito dei forti eventi sismici suddetti, è stata individuata e ridefinita la zona interdetta al traffico e all'accesso da parte di chiunque (c.d. zona rossa) al fine di tutelare l'incolumità e la sicurezza pubblica.

VISTA la nota pervenuta a mezzo mail in data 25 luglio 2017 a firma del Responsabile del settore tecnico del Comune di Camerino, Ing. Marco Orioli, con la quale si comunica quanto segue:

“in riferimento perimetro della zona rossa del centro storico comunico che sono stati ultimati alcuni interventi di messa in sicurezza che consentono la riapertura di alcune porzioni di vie: Cisterna, Ugo Betti nel tratto indicato in planimetria, Narco fino a vicolo del Pozzo (rimane interdetto il tratto di via Narco sottostante il complesso San Domenico), Via del Tram”;

ATTESO che la rimozione delle criticità in dette vie ha annullato il pericolo per la pubblica incolumità e quindi è possibile escludere dalla c.d. “zona rossa” tali porzioni del centro urbano;

ATTESO quindi che è possibile ridefinire il perimetro della c.d. “zona rossa” escludendo le suddette aree i cui interventi programmati sono stati definiti;

RITENUTO pertanto necessario adottare specifica ordinanza che sostituisca integralmente quelle precedenti e che indichi la nuova perimetrazione della c.d. “zona rossa” al fine di tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica così come indicato nell'allegata planimetria che è parte integrante del presente provvedimento;

RILEVATO che la presente delimitazione riguarda esclusivamente la pubblica via e non la valutazione di agibilità dei singoli edifici che è demandata all'apposita procedura di legge;

ATTESO altresì che ogni immobile o porzione di esso che risulta accessibile dalla viabilità pubblica esclusa dalla “zona rossa”, così come delimitata nella planimetria allegata alla presente ordinanza, deve intendersi non ricompreso in tale area;

VISTO l'art. 15 L. n. 225 del 24.02.1992;
VISTO l'art. 108 lett. c) D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998;
VISTO l'art. 50 c.5e 54 c.2 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

- La premessa è parte integrante della presente ordinanza;
- L'ordinanza n. 1274 del 20 giugno 2017 è revocata;
- La perimetrazione della zona comprendente le strade e gli edifici in cui sono interdetti il traffico e l'accesso da parte di chiunque, tratteggiata con il colore rosso nella planimetria denominata "zona rossa centro storico", allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.
- Che l'accesso alle strade comprese nella suddetta area sia interdetto con idonea transennatura;
- Il divieto di modificare la collocazione delle transennature spostandole dalla sede individuata;
- Di demandare al comandante della polizia locale l'emissione di apposita ordinanza per la disciplina della circolazione ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 30/4/92, n. 285;
- Che l'accesso all'interno dell'area interdetta sia unicamente consentito alle squadre dei Vigili del Fuoco incaricati della messa in sicurezza delle aree e dell'accompagnamento di altri soggetti per il recupero dei beni, al personale della Polizia locale di Camerino incaricati anche dell'accompagnamento delle squadre tecniche del Comune di Camerino, al personale delle forze militari e dell'esercito ove si stabilisca che tale personale garantirà il pattugliamento, interno ed esterno della "zona rossa" e secondo le procedure elaborate dal Dipartimento Protezione Civile prot. n. UC/TERAG 16/0016019 del 02/03/2017;

RICORDA

Che la violazione del presente divieto costituisce reato ai sensi dell'art 650 del c.p.;

DISPONE

Di trasmettere la presente ordinanza a:

- Prefettura di Macerata: PEC: protocollo.prefmc@pec.interno.it
- Questura di Macerata: PEC: gab.quest.mc@pecps.poliziadistato.it
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco com.macerata@cert.vigilfuoco.it
- Comando 65 Compagnia Task Force Sicurezza2
ctecp65tfsicurezza2@ceselna.esercito.difesa.it
- Centro Coordinamento Soccorsi Provinciale (S.O.I)
- Compagnia Carabinieri di Camerino: tmc30550@pec.carabinieri.it
- Stazione Carabinieri Camerino: tmc22749@pec.carabinieri.it;
- ENEL: sergio.tomassini@enel.com
- TELECOM ITALIA: : assistentzascavi.mar@telecomitalia.it
- ITALGAS: italgasreti@pec.italgasreti.it
- ASSM Tolentino: segreteria.assm@legalmail.it
- Polizia Locale
- Albo Pretorio del Comune di Camerino

RENDE NOTO

Che contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al TAR entro 60 gg. Ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
PASQUI GIANLUCA